



COMUNE DI SANTA GIUSTA

Provincia di Oristano

SERVIZIO SOCIALE

Allegato 2)

CAPITOLATO TECNICO

**PROCEDURA NEGOZIATA
AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B) DEL D.Lgs. 50/2016
E SUCCESSIVE MODIFICHE DI CUI AL D.Lgs. 56/2017**

**PER LA CONCESSIONE A TERZI
DELLA GESTIONE DELLA STRUTTURA NIDO D'INFANZIA**

CIG : Z8A1EF4E14

Articolo 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la concessione a terzi della gestione integrale della struttura Nido d'Infanzia, ubicata a Santa Giusta in Via Othoca, destinata ad accogliere massimo n° 20 bambini, 14 divezzi e 6 lattanti.

Articolo 2 - Destinatari

Il Servizio Nido d'Infanzia è garantito prioritariamente ai cittadini residenti nel territorio del Comune di Santa Giusta, con possibilità comunque di inserimento ai non residenti per i posti non coperti + 1 posto riservato ai figli del personale dipendente del Comune di Santa Giusta, qualora necessario.

Articolo 3 - Modalità di finanziamento

L'attività da espletarsi nella struttura si intende interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal pagamento dell'utenza. L'Amministrazione non garantisce un numero minimo di utenti e pertanto il rischio della gestione è a completo ed esclusivo carico del concessionario.

Articolo 4 - Locali e attrezzature

Il Comune di Santa Giusta mette a disposizione dell'appaltatore, per tutta la durata contrattuale, l'immobile, gli arredi, nonché le attrezzature necessarie per lo svolgimento del servizio Asilo Nido, così come risultanti da apposito verbale che verrà sottoscritto tra le parti prima dell'avvio del servizio. Tale verbale sarà parte integrante dei documenti contrattuali.

Il Concessionario ha l'obbligo di dotarsi delle ulteriori attrezzature necessarie al corretto svolgimento delle attività previste dal capitolato qualora quelle ricevute in consegna non siano ritenute sufficienti.

L'appaltatore dovrà avere la massima cura nell'uso dei beni in concessione. E' responsabile della loro conservazione in perfetto stato di funzionamento, dovrà comunicare tempestivamente per iscritto ammanchi e/o distruzioni di beni in dotazione. Detti ammanchi e/o distruzioni se dovuti a negligenza, imprudenza o imperizia, verranno addebitati al Concessionario al costo di riacquisto. Il relativo importo verrà detratto dalla cauzione.

Al termine della durata dell'affidamento, il concessionario dovrà restituire l'immobile concessogli in uso, gli arredi, gli impianti ed attrezzature concessi in comodato, in buono stato di manutenzione e comunque idonei all'uso a cui sono destinati.

Nel caso di deterioramento o eccessivo consumo i beni dovranno essere sostituiti e/o integrati a totale carico del concessionario.

Il concessionario è responsabile dei danni (sia di natura ordinaria che straordinaria) derivanti dalla carente manutenzione ordinaria della struttura, dei beni, impianti, attrezzature. Presso la struttura dovrà essere tenuto un registro dove saranno annotati gli interventi manutentivi, l'indicazione della data, il nominativo dell'impresa che li ha eseguiti, controfirmati dal Rappresentante Legale della struttura.

La restituzione sarà fatta in contraddittorio tra Amministrazione Comunale e concessionario, previa redazione di apposito stato di consistenza da parte dei competenti uffici comunali da redigersi almeno trenta giorni prima della scadenza del termine dell'affidamento.

Nel caso venissero riscontrate carenze, il Concessionario dovrà provvedere immediatamente, in modo da restituire l'immobile in uno stato di manutenzione adeguato. Non è considerato danno la normale usura secondo il corretto utilizzo.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo tra le parti sull'ammontare del danno, la quantificazione può essere demandata al giudizio insindacabile di un perito nominato dal Tribunale territorialmente competente con onere a carico di ambo le parti in ugual misura.

Gli impianti eventualmente installati dal concessionario, a pertinenza di quelli messi a disposizione e risultanti dal verbale di consegna, restano di proprietà del concessionario stesso per tutto il periodo di durata dell'affidamento.

L'installazione dovrà essere preceduta da una dichiarazione di assenso da parte dell'Amministrazione Comunale.

Articolo 5 - Modalità dell'appalto

Il servizio verrà affidato tramite procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 alla quale saranno invitati a partecipare gli operatori economici che hanno presentato nei termini regolare manifestazione di interesse di cui all'avviso pubblico approvato con Determinazione n. 287/91 del 03.05.2017 e rettificato con Determinazione n. 317/105 del 09.05.2017.

Tale procedura sarà aggiudicata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, applicando i criteri di valutazione specificati nel punto 11 del Disciplinare di gara.

Articolo 6 - Oneri a carico del concessionario

Sono a carico del concessionario le spese per:

- il personale necessario per l'espletamento del servizio Asilo Nido, nonché gli obblighi e oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali per il personale impiegato;
- l'aggiornamento professionale del personale in servizio;
- la dotazione minima di materiali e attrezzature indispensabili per garantire interventi di pronto soccorso;
- l'acquisto del materiale e delle attrezzature necessarie per la pulizia e manutenzione ordinaria di locali, degli impianti e dei beni in dotazione;
- le tasse per la raccolta dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dai regolamenti vigenti;
- l'Assicurazione per responsabilità civile ;
- qualsiasi altra spesa accessoria necessaria alla piena funzionalità, anche non espressamente indicata, ma necessaria per la gestione della struttura di cui al presente capitolato, ai sensi degli artt. 1655 e 1658 del Codice Civile.

Dal secondo anno sono a carico del concessionario le spese per:

- il consumo di acqua, energia elettrica, telefono, nonché per il riscaldamento e condizionamento dei locali e la voltura dei contatori;
- le attrezzature e materiali per la manutenzione del giardino;
- il materiale e la manodopera per la manutenzione ordinaria della struttura;

L'aggiudicatario conseguentemente all'aggiudicazione, ai fini della gestione della struttura Nido d'Infanzia, ha l'obbligo di attivare le procedure e munirsi, con oneri a suo carico, dell'autorizzazione al funzionamento, così come previsto dall'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 33/36 del 8.8.2013 resa definitiva dalla deliberazione della Giunta regionale 55/17 del 03/12/2013 nonché dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (SUAP), e di quant'altro necessario alla regolare funzionalità della struttura.

Articolo 7 - Manutenzione ordinaria

Saranno a carico del Comune, esclusivamente per il 1° anno:

- la manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti adibiti a verde;
- la manutenzione di tutti gli impianti nessuno escluso: riscaldamento, idrico, elettrico.
- la manutenzione degli arredi e di tutte le attrezzature.

L'aggiudicatario dovrà garantire dal secondo anno:

- manutenzione ordinaria della struttura e degli spazi circostanti adibiti a verde;
- manutenzione di tutti gli impianti nessuno escluso: riscaldamento, idrico, elettrico.
- manutenzione degli arredi e di tutte le attrezzature.

Saranno a carico del Comune, per tutta la durata del contratto:

- le manutenzioni straordinarie quali: opere murarie, adeguamento impianti, modifiche strutturali.

Articolo 8 - Modifiche strutturali e interventi di manutenzione

È fatto divieto al concessionario di eseguire modifiche alle strutture e nuovi interventi nel complesso. Le eventuali modifiche, se necessarie, dovranno essere autorizzate dagli Uffici Comunali competenti, previa richiesta motivata e presentazione di appositi elaborati tecnici sottoscritti da tecnico abilitato ai sensi di legge. Le opere realizzate a seguito di modifiche alla struttura, per interventi di manutenzione straordinaria o ordinaria, con oneri a totale cura e spese della Ditta, sono acquisite gratuitamente al patrimonio comunale. In caso di interventi autonomamente decisi dall'Amministrazione e concordati con il concessionario, lo stesso presterà ogni collaborazione per ridurre i relativi disagi agli ospiti della struttura.

Articolo 9 - Esecuzione di lavori e commesse

Per l'esecuzione di eventuali lavori e per forniture di beni e servizi necessari al buon funzionamento della struttura, il concessionario potrà avvalersi di apposite imprese nel rispetto della normativa vigente.

Il concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune di Santa Giusta da ogni pretesa, azione o ragione che possa essere avanzata da terzi per mancato adempimento di obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con l'esecuzione dei lavori o forniture.

Il Comune non assume responsabilità conseguenti ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori d'opera e terzi in genere.

Il concessionario darà comunicazione preventiva circa la natura, l'importo e le modalità di esecuzione dei lavori da eseguirsi negli immobili oggetto dell'appalto, al Comune, il quale potrà, nei termini di legge, esprimere il proprio assenso, chiederne la sospensione o negare l'autorizzazione.

Articolo 10 - Canone di concessione

Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Santa Giusta il canone annuo di concessione, offerto in sede di gara.

La modalità di corresponsione del canone di concessione, verrà concordato in sede di stipula del contratto tra le parti.

In caso di ritardato pagamento si applicheranno gli interessi di legge sulla somma dovuta. Il mancato pagamento potrà comportare la decadenza della concessione.

L'Amministrazione si impegna a reinvestire il canone di concessione per la realizzazione di interventi manutentivi di natura straordinaria della struttura.

Articolo 11 - Caratteristiche del servizio

Il nido d'infanzia è un servizio educativo e sociale che concorre, insieme alle famiglie, allo sviluppo psico-fisico, cognitivo, affettivo e sociale dei bambini di età compresa fra tre mesi e tre anni nel rispetto della loro identità individuale, culturale e religiosa; sostiene le famiglie nella cura dei figli e nelle loro scelte educative. Il nido d'infanzia promuove, avvalendosi di personale educativo professionalmente qualificato, l'educazione, la cura e la socializzazione dei bambini.

Il gestore, nell'ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione, con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizioni di eguaglianza.

In particolare dovrà garantire in autonomia:

- la definizione dei costi delle rette
- la pubblicità del servizio
- le iscrizioni
- la definizione del periodo di apertura e degli orari

Il servizio pasti dovrà essere garantito attraverso il ricorso a soggetti esterni alla struttura in regola con le norme igienico sanitarie.

Articolo 12 - Clausole

La priorità dei posti disponibili deve essere garantita ai cittadini residenti con possibilità comunque di inserimento ai non residenti per i posti non coperti + 1 posto riservato ai figli del personale dipendente del Comune di Santa Giusta, qualora necessario.

Articolo 13 - Personale

Per lo svolgimento del servizio il concessionario dovrà fare riferimento agli standard vigenti in materia di personale e alle qualifiche professionali riconosciute dalla RAS e dalla legislazione nazionale e regionale vigente. Utilizzerà pertanto le figure professionali adeguate, garantendo il rapporto operatori / utenti come disposizioni regionali vigenti per cui il soggetto gestore rimane obbligato ad adeguare l'organico alle variazioni normative che dovessero essere introdotte nel periodo di vigenza contrattuale.

Il personale che opera nella struttura dovrà essere composto da almeno le figure professionali sotto specificate, il cui impiego orario, dovrà essere adeguato alle esigenze di una ottimale gestione della struttura e dovrà essere proporzionale al numero massimo dei bambini ospitati (20):

- Coordinatore di struttura;
- Educatore Professionale;
- Personale ausiliario addetto ai servizi generali.

Tutto il personale adibito alle attività e prestazioni individuate nel presente Capitolato deve essere in possesso di tutti i requisiti professionali idonei alla migliore realizzazione del servizio ed allo svolgimento delle mansioni assegnate.

L'attività di tutti gli operatori dovrà essere coordinata in modo tale che l'assenza di uno di essi non comporti mai carenza del servizio che l'affidatario è globalmente e unitariamente obbligato a soddisfare.

Tutto il personale impiegato nell'espletamento del servizio deve essere fisicamente idoneo e di provata capacità e moralità in particolare il soggetto gestore deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

Prima dell'inizio dell'attività, e della stipulazione del contratto, il concessionario dovrà fornire l'elenco nominativo delle unità di personale, la loro qualifica e funzione, il curriculum corredato della copia del documento di identità, la certificazione medica attestante l'idoneità psico-fisica allo svolgimento del servizio e altresì dovrà comunicare con regolarità e tempestività ogni variazione relativa all'organico.

Pari documentazione dovrà essere prodotta ogni qualvolta il personale impiegato necessita di essere sostituito, anche temporaneamente. Nei confronti dei terzi l'appaltatore è esclusivamente responsabile dell'operato del suo Personale.

Nella struttura dovrà tenersi apposito registro delle presenze giornaliere con indicazione dell'orario di ingresso e d'uscita.

L'appaltatore si impegna a valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori, come previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e ad attuare le misure di prevenzione e protezione individuale e a provvedere all'informazione e formazione del proprio personale in merito alla sicurezza sul lavoro e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia.

Articolo 14 - Disposizioni per l'espletamento del servizio

L'appaltatore dovrà fornire all'Amministrazione Comunale l'organizzazione del personale, con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità. L'organizzazione del personale dovrà essere inserita nel progetto riportante la capacità tecnico-metodologica della Ditta e sarà oggetto di valutazione. L'appaltatore è tenuto a fornire ai dipendenti della struttura tutte le attrezzature, i dispositivi ed il vestiario rispondenti alle normative vigenti in materia di sicurezza. L'appaltatore dovrà assicurare il perfetto e scrupoloso svolgimento del servizio, indipendentemente dalle esigenze e dai diritti del personale stesso: ferie, congedi per malattia, ecc. Dovrà essere altresì garantito il regolare versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. L'appaltatore si impegna allo scrupoloso rispetto delle norme di legge in materia assicurativa, previdenziale, fiscale e sanitaria, nei confronti dei dipendenti che incaricherà del servizio, sollevando l'Ente da ogni responsabilità al riguardo.

Dal contratto pertanto non potrà derivare alcun obbligo dell'Ente verso il Personale addetto, restando esclusa l'instaurazione di qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o di prestazione d'opera con l'Ente stesso.

Articolo 15 - Doveri del personale

Gli operatori impegnati a svolgere il servizio dovranno:

- mantenere un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno riguardoso e corretto nei confronti dei bambini e dei genitori, dei colleghi di lavoro e dell'amministrazione;
- mantenere il segreto d'ufficio su tutte le questioni concernenti le prestazioni ad essi affidate e su fatti e circostanze di cui vengono a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;
- rispettare il segreto professionale e garantire la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui venisse a conoscenza nel corso del rapporto con gli utenti;
- comunicare con tempestività ai propri referenti eventuali disservizi o fatti che ostacolano il regolare svolgimento degli interventi;
- svolgere il proprio lavoro prestando attenzione alle esigenze dei bambini;
- non accettare regali in natura o in denaro a qualunque titolo offerti;
- segnalare al coordinatore ogni cambiamento o problema del bambino;
- mantenere la massima correttezza nei rapporti con i familiari dei bambini;
- non accogliere visite personali all'interno della struttura;
- non trattenersi oltre il proprio orario di lavoro se non diversamente richiesto.

Articolo 16 - Infortuni e danni

L'aggiudicatario del servizio risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune, salvi interventi a favore dell'impresa da parte di Società Assicuratrici.

Articolo 17 - Assicurazioni

L'appaltatore dovrà provvedere a stipulare le seguenti polizze assicurative:

- polizza assicurativa dei locali, impianti e attrezzature messi a disposizione dall'Ente contro i danni da rischi per incendi, esplosioni, scoppi con rischio locativo anche derivanti da dolo e/o colpa grave del proprio Personale. Ai fini della polizza, il valore dei locali, impianti ed attrezzature affidati dall'Ente all'appaltatore viene stabilito in Euro 364.000,00 (Euro trecentosessantaquattromila/00).
- polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, relativa alla conduzione di impianti e alla somministrazione di alimenti, con massimale catastofico minimo di Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00), nonché copertura R.C. verso il Personale, con massimale adeguato alle retribuzioni del Personale stesso.
- polizza assicurativa per guasti alle macchine ed eventuali danni che dovessero verificarsi per negligenza ovvero ad uso improprio da parte del Personale dipendente, ovvero derivanti da eventuali atti di sabotaggio o vandalici del suddetto Personale, per un valore non inferiore ad Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

Le polizze dovranno contenere l'espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, anche per danni

imputabili ai propri dipendenti. Nei contratti assicurativi sopra elencati, dovrà essere inclusa la clausola di vincolo a favore dell'Ente. Tutti i documenti relativi alle polizze di cui sopra, comprese le quietanze di pagamento, dovranno essere prodotte in copia all'Ente.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del D. lgs 81/08 e successive modifiche ed in particolare dovrà comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione.

Tutti gli obblighi assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali del personale operante, restano a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l'obbligo del pagamento o l'onere a carico del Comune o in solido con esso, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti quest'ultimo e di ogni indennizzo; gli oneri previdenziali, assistenziali ed ogni altro onere, nessuno escluso ed eccettuato, previsto dalla legislazione sociale, vengono posti a carico della Ditta appaltante, come pure la corresponsione delle retribuzioni d'opera nei modi e termini di legge e dei contratti regionali delle Cooperative Sociali.

Il Comune è altresì esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale affidatario per qualsiasi causa nell'esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

Articolo 18 – Norme in materia di sicurezza sul lavoro e a tutela dei lavoratori

L'appaltatore ha l'obbligo di applicare integralmente nei confronti del lavoratore, impiegato nell'esecuzione del servizio, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto;

In caso d'inottemperanza ai suddetti obblighi, l'Amministrazione provvederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo e assegnerà all'aggiudicatario un termine di 20 giorni entro i quali provvedere alla regolarizzazione della sua posizione. Il pagamento del corrispettivo sarà nuovamente effettuato ad avvenuta regolarizzazione comprovata da idonea documentazione.

L'aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo al risarcimento dei danni o al riconoscimento di interessi per la sospensione dei corrispettivi derivanti da eventuali sospensioni di cui al punto precedente.

Qualora l'aggiudicatario non adempia entro il suddetto termine, l'amministrazione procederà alla risoluzione del contratto incamerando il deposito cauzionale e destinando gli importi non liquidati al soddisfacimento degli inadempimenti previdenziali e contrattuali.

Articolo 19 – Divieto di Subappalto

E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare il contratto, pena l'immediata risoluzione dello stesso e l'incameramento della cauzione. In caso d'infrazione commessa dall'appaltatore, l'unico responsabile verso il Comune e verso terzi, si riterrà l'appaltatore.

Articolo 20 - Controlli

L'Amministrazione potrà in ogni momento, senza preavviso e con ogni mezzo, controllare e verificare e accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale della struttura, degli impianti ed attrezzature, nonché il rispetto delle norme contenute nel contratto e nel presente capitolato, ed eventualmente di disporre i provvedimenti più opportuni e utili all'adeguamento degli interventi.

Le verifiche e le ispezioni, effettuate dagli appositi incaricati dell'Ente, potranno anche essere effettuate alla presenza degli affidatari che potranno essere chiamati a controfirmare i relativi verbali che verranno redatti allo scopo.

L'appaltatore dovrà provvedere alla massima collaborazione affinché gli incaricati dell'Ente possano effettuare validi e completi controlli, fornendo la documentazione ed i chiarimenti necessari. In caso di prestazioni difformi e/o non adeguate a quanto previsto nel presente capitolato, accertate dagli incaricati dell'Ente, quest'ultimo ne farà contestazione scritta all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a 15 gg. per eliminare le difformità riscontrate. E' fatta salva la facoltà per l'appaltatore di presentare, entro i cinque giorni successivi dal ricevimento della contestazione, eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni scritte. In mancanza, la contestazione si intende tacitamente accettata. Qualora le motivazioni presentate dall'appaltatore, a giudizio insindacabile dell'Ente, non siano ritenute sufficienti e/o congrue, si procederà all'applicazione di una penale a carico dell'appaltatore.

Articolo 21 - Penali

In caso d'inadempimenti totali o parziali o abusi degli obblighi di cui al presente Capitolato e di inosservanza delle disposizioni contrattuali, il Comune si riserva la facoltà di applicare una penale:

- da € 150,00 (centocinquanta) a € 2.500,00 (duemilacinquecento) seconda della gravità o della frequenza

delle contestazioni.

L'importo della penalità sarà trattenuto dall'ammontare delle liquidazioni afferenti le fatture già emesse o da emettersi e non ancora liquidate.

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite, oltre all'applicazione della penale, si procederà alla detrazione degli importi relativi alle prestazioni non effettuate. Le inadempienze e le irregolarità riscontrate saranno contestate con comunicazione scritta, da trasmettersi anche a mezzo PEC o fax, alla Ditta che dovrà, entro 5 giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della lettera, produrre per iscritto le proprie controdeduzioni; trascorso il tempo suddetto, l'Ente appaltante deciderà in merito applicando, se del caso, le relative penali con le modalità previste dal presente articolo.

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni.

Articolo 22 – Risoluzione contrattuale per inadempienza

Il Comune, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui all'art. 21 si riserva la facoltà di chiedere, la risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c., tenendo indenne l'affidatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse;
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'affidatario;
- inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
- nel caso in cui l'affidatario aggiudicatario incorra in un procedimento o provvedimento "antimafia";
- in caso di condanna per un delitto che comporti l'incapacità a trattare con la P.A.;
- in caso di accertate violazioni dei diritti degli utenti e di pratiche lesive della libertà e della dignità personale;
- mancato avvio del servizio;
- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;
- sospensione o interruzione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore debitamente comprovati;
- abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa;
- l'aver subappaltato il servizio assunto;
- la sostituzione degli operatori con altri operatori non in possesso dei requisiti necessari;
- l'aver contestato alla ditta per tre volte, a mezzo Pec o fax, l'inosservanza delle disposizioni del presente capitolato.

Nel caso di risoluzione del contratto la Ditta incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale affidamento del servizio ad altra ditta e per tutte le altre circostanze che potrebbero verificarsi.

L'affidatario può richiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del c.c.

La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dello stesso organo che ha approvato l'aggiudicazione del contratto stesso. Della emissione di tale provvedimento è data comunicazione all'affidatario con notificazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 23 – Recesso della Ditta ed eventuali penali

Nel caso la ditta rinunci alla gestione della struttura, dovrà comunicarlo per iscritto con almeno 60 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di mancato rispetto di tale periodo, verrà applicata una penale stabilita nella misura della spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere sino all'espletamento del nuovo appalto.

Articolo 24 - Decadenza

Possono costituire causa di decadenza dall'affidamento i seguenti casi:

- fallimento del concessionario o notevole diminuzione delle capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale nella struttura imprenditoriale dello stesso;
- le seguenti inadempienze agli obblighi contrattuali:
- prestazioni del servizio Nido d'Infanzia eseguite in modo irregolare;
- mancato utilizzo delle figure professionali adeguate;
- impiego di personale non in possesso delle competenze professionali necessarie.
- mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa in vigore;
- interruzioni del servizio per il mancato adempimento degli obblighi a carico del concessionario;
- mancato reintegro della cauzione, quando previsto nel presente capitolato;

L'ente potrà, comunque, risolvere il contratto in caso di inadempienze giudicate gravi, tali da rendere impossibile la prosecuzione del servizio, provvedendo direttamente alla continuazione dello stesso, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza pregiudizio per eventuali rifusioni di danni.

La pronuncia di decadenza dell'affidamento sarà effettuata dall'Ente concedente con provvedimento amministrativo che sarà notificato al domicilio del concessionario.

Articolo 25 - Controversie

Le controversie che dovessero sorgere tra la Ditta e il Comune circa l'interpretazione e la corretta esecuzione delle norme contrattuali, non risolvibili in via di transizione tra le parti, il foro competente in via esclusiva è il Tribunale di Oristano.

Articolo 26 - Effetti della risoluzione

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la struttura, in danno dell'affidatario inadempiente. L'affidamento a terzi viene notificato all'affidatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione.

All'affidatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal contratto risolto.

Esse sono prelevate dal deposito cauzionale, e ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'affidatario inadempiente.

Nel caso di minore spesa, nulla compete all'affidatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'affidatario dalle responsabilità, civili e penali, in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Articolo 27 - Contratto

In base a quanto stabilito dall'art. 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.

La stipula del contratto è comunque subordinata all'accertamento della mancanza di cause ostative all'affidamento dell'appalto.

Articolo 28 - Disposizioni in materia di tutela dei dati personali

L'impresa è altresì tenuta all'osservanza del D.lg.vo 196/2003 pertanto il trattamento dei dati dovrà avvenire con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza

Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs n. 196/03 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamenti concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Articolo 29 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n.136 e s.m.i.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare l'indicazione del codice CIG. Inoltre, il pagamento delle fatture all'aggiudicatario potrà avvenire solamente sul conto corrente "dedicato" del quale è necessario vengano forniti gli estremi alla stazione appaltante secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 13.08.2010, n.136 come modificata dal Decreto Legge 12.11.2010, n. 187. Non vi è obbligo di accensione di nuovi conti correnti, può essere utilizzato anche un conto corrente già esistente del quale è necessario comunicare gli estremi entro sette giorni dall'utilizzo per le operazioni finanziarie, mentre per un nuovo conto il termine è di sette giorni dall'accensione.

Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 30 - Domicilio dell'appaltatore

Per tutti gli effetti del contratto l'appaltatore elegge domicilio legale presso il Comune di Santa Giusta. La Ditta aggiudicataria ha l'obbligo di indicare all'Amministrazione Comunale una propria sede operativa cui la stazione appaltante potrà fare riferimento per le comunicazioni.

Articolo 31 - Clausola di salvaguardia

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente procedimento, prima della stipula della Convenzione, qualora se ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo le Ditte partecipanti alla procedura di gara, possano vantare dei diritti nei confronti del Comune di Santa Giusta.

Articolo 32 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente disciplinare si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello Stato Italiano.

Santa Giusta, 12.06.2017

**Il Responsabile del Servizio Sociale
Ass. Soc. Dott.ssa Susanna Serra**